




C102-18-02/860/2016/X

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTEH. T. S. E.  
Glu16/20  
27/7/16

18:13 27 Lug 16 A0100B 001109

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte  
Mauro LAUS**ORDINE DEL GIORNO N. 857**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,  
trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**Oggetto: Entrata in vigore al 1° gennaio 2018 delle disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 "immissioni" del capitolo 10 e al paragrafo 4 "immissioni", del capitolo 4 del Piano (allegato A) di cui alla DCR n. 101-33331 – Piano ittico regionale**

**PREMESSO** che il 30 luglio 2015 il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 101-33331 "Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica";

**RILEVATO** che il Piano ittico regionale non sembrerebbe riscontrare la più ampia condivisione riguardo gli argomenti scientifici e gestionali del territorio e, nello specifico, degli ambienti acquatici;

**CONSIDERATO** che in particolare l'allocaltonia della trota fario, così come prevista nel Piano, non trova concordanza nel mondo scientifico e tale scelta assumerebbe un ruolo drastico per quanto concerne la gestione delle zone vocate a tale specie e mai colonizzate dalla trota marmorata;

**TENUTO CONTO** che la legislazione vigente, riguardo gli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua e il contenimento e l'eradicazione delle specie alloctone, dovrebbe tenere in considerazione le conseguenze di tale scelta;

**CONSIDERATO** che la competenza statale appare chiara per quanto riguarda la definizione di allocaltonia delle specie ittiche ed è competenza del Ministero dell'Ambiente emanare una disposizione legislativa contenente l'elenco delle specie ittiche autoctone ed alloctone;

**RITENUTO** pertanto necessario non anteporre scelte operative sul territorio regionale prima dell'emanazione delle disposizioni a livello nazionale;

**RILEVATO** inoltre che alcuni contenuti del Piano presenterebbero criticità di applicazione, non realistici rispetto alle indicazioni gestionali, e mancherebbero di indicazioni delle risorse disponibili da cui deriverebbero dubbi circa la reale efficacia delle disposizioni;

**CONSIDERATO** inoltre che le istruzioni operative non possano essere lo strumento attraverso cui risolvere le problematiche sopra riportate;

**TENUTO CONTO** che la sequenza per l'approvazione dei piani provinciali comporterebbe tempi di realizzazione non immediati e che anche in merito all'applicazione della l.r. n. 23/2015

mancherebbero ancora delle indicazioni necessarie ad avviare, in sei province su otto, la sequenza d'approvazione;

**CONSIDERATO** che senza che siano approvati la variante di piano ed i Piani provinciali, l'applicazione del Piano ittico risulterebbe non attuabile almeno per quanto riguarda le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 "Immissioni" del capitolo 10 ed al paragrafo 4 "Immissioni" del capitolo 4 del Piano (allegato A);

**RILEVATO** infine che il generale stato d'incertezza conseguente a quanto sopra esposto non consentirebbe di operare per la messa in funzione e/o l'adeguamento delle strutture ittiogeniche

**il Consiglio regionale  
impegna la Giunta regionale**

- a procedere, al fine del superamento delle problematiche sopra descritte, alla revisione del Piano ittico regionale;
- a disporre al 1° gennaio 2018 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 "immissioni" del capitolo 10 e al paragrafo 4 "immissioni", del capitolo 4 del Piano (allegato A) di cui alla DCR n. 101-33331